

SFIDE ALLA LIBERTÀ DELLA CHIESA NEL CONTESTO DELLA PANDEMIA

Martedì 7 dicembre 2021, 09:30 – 12:30

Grégor Puppinck,¹

La crisi di Covid ha permesso a tutti di sperimentare il potere della paura sulla società. In retrospettiva, la facilità con cui abbiamo acconsentito alla brusca resa di così tante libertà è inquietante. Obblighi che normalmente sarebbero inconcepibili sono stati facilmente accettati. La crisi di Covid ha anche permesso a tutti di sperimentare il potere dei media di stordire la popolazione.

La paura e la confusione causate da ogni grande crisi non devono portare a dare ancora più potere ai governi, ma devono invece spingere i giuristi a esercitare il loro controllo con maggiore attenzione e fermezza. Richiede un contropotere lucido e vigile. In tempi di crisi, quando si è accecati dalla paura, si tende ad abbassarsi indegnamente. La società ha allora un particolare bisogno di testimoni che non cedano alla paura e mantengano una visione corretta della gerarchia dei valori, e che quindi preservino la libertà. Questa responsabilità appartiene, in primo luogo, alla Chiesa in quanto ha la capacità di mantenere una visione soprannaturale degli eventi, con la quale vede che la conservazione della salute e della vita non sono i valori ultimi. Altri sono superiori ad essi: in particolare la libertà interiore, la carità, il dovere di rendere il culto pubblico a Dio e la ricezione dei sacramenti.

È quindi importante, seguendo l'esempio di San Carlo Borromeo durante la peste, che i cristiani non cedano alla paura, ma mantengano uno sguardo spirituale, e quindi lucido e razionale, sulle tribolazioni del nostro tempo. La disciplina giuridica può aiutarci a farlo, perché è uno strumento della ragione; anche in tempi di confusione, essa conserva e ci fornisce criteri di discernimento.

Così, di fronte ai numerosi attacchi alla libertà della Chiesa, la sua difesa giuridica coincide con quella della ragione e della giustizia. Le restrizioni alla libertà della Chiesa sono state varie, gravi, numerose e senza precedenti anche in tempo di guerra. Le restrizioni alla libertà di religione sono variate notevolmente a seconda della cultura politico-religiosa dei paesi. Alcuni governi hanno agito brutalmente, vietando unilateralmente ogni culto pubblico per molti mesi - privando i fedeli dell'accesso ai sacramenti, mentre altri, al contrario, hanno rispettato la responsabilità dei vescovi stessi nell'amministrazione delle loro diocesi. Spesso, l'insegnamento del catechismo, le visite pastorali ai malati, ai moribondi, agli anziani o ai prigionieri sono state proibite o rese impossibili. Anche molte processioni erano proibite. Con tutte queste proibizioni, le autorità civili e i fedeli furono privati di molte grazie in un momento in cui la società ne ha ancora più bisogno.

Le restrizioni imposte nell'emergenza sono state spesso incoerenti, persino irrazionali. Per esempio, la proibizione di raduni nelle chiese è stata interpretata in modo ampio per includere la proibizione delle messe a porte aperte, la celebrazione di messe in strada, e anche il semplice

¹ PhD in law, associate professor of law, director of the ECLJ, member of the OSCE panel of experts on Freedom of religion and belief (2016-2019), expert for the Holy See at the Council of Europe.

atto di pregare lì, mentre le manifestazioni politiche erano ancora permesse all'aperto (in Francia). In Belgio, i sacerdoti non potevano muoversi durante il confino. Altre gravi restrizioni sono state introdotte: in particolare, l'obbligo di essere vaccinati o di avere una tessera sanitaria per poter celebrare o assistere alle funzioni religiose. Più in generale, la vaccinazione obbligatoria sfida la libertà di coscienza, l'integrità corporea e i diritti e le responsabilità dei genitori nei confronti dei loro figli.

Tre casi sono stati presentati alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo su questi temi. Uno è già stato deciso, riguardante la vaccinazione obbligatoria (*Vavrička e altri contro la Repubblica Ceca*), e altri due sono pendenti, che contestano la chiusura di chiese in Grecia e Croazia (*casi Associazione dell'obbedienza della Chiesa Ortodossa contro la Grecia e Dalibor Magdic contro la Croazia*). L'ECLJ è intervenuta davanti alla CEDU, come *amicus curiae*, in questi tre casi.

La presente presentazione si basa in gran parte sui nostri interventi davanti alla CEDU, poiché il ragionamento applicato per analizzare i casi copre i principali aspetti giuridici della questione e permetterà agli avvocati di valutare la conformità della loro legislazione nazionale a questi "standard". Seguiremo quindi il ragionamento della CEDU, esaminando successivamente la legalità delle restrizioni, il loro obiettivo, il fatto che la libertà di religione non deve ricevere alcuna "deroga", la proporzionalità delle restrizioni, l'assenza di restrizioni discriminatorie e arbitrarie. Concluderemo ricordando il diritto della Chiesa all'autonomia interna e la necessità di un'adeguata cooperazione tra le autorità civili e religiose per regolare adeguatamente le attività religiose in tempi di epidemia.

In termini di fatti, la presentazione si basa sui rapporti presentati dagli ufficiali legali delle conferenze episcopali nazionali.

1. La legalità delle restrizioni

L'importanza delle violazioni dei diritti e delle libertà nella situazione di crisi sanitaria richiede un'interpretazione rigorosa della nozione di "legge", al fine di rispettare la funzione del legislatore come guardiano delle libertà. Le violazioni minime dei diritti e delle libertà possono basarsi su testi di valore giuridico inferiore, come gli atti normativi, ma questo non dovrebbe essere il caso delle violazioni gravi che dovrebbero risultare da una decisione democratica. Contrariamente alla CEDU, la nozione di legge, nel Patto sui diritti civili e politici, non è concepita come una base giuridica ampia e vasta che autorizza l'esecutivo ad adottare misure normative che limitano le libertà, ma come diritto parlamentare.

Abbiamo testimoniato che, nella crisi del Covid, le restrizioni alle libertà sono state spesso stabilite da decreti del governo, insieme a sanzioni penali o penali, e sono state talvolta considerate illegali.

2. L'obiettivo legittimo della protezione della salute pubblica

Non c'è dubbio che le restrizioni adottate miravano all'obiettivo legittimo della protezione della salute pubblica, avendo il giudice europeo considerato che "*non c'è dubbio che la pandemia*

COVID-19 può avere effetti molto gravi non solo sulla salute, ma anche sulla società, sull'economia, sul funzionamento dello Stato e sulla vita in generale".²

Le autorità pubbliche non solo avevano la capacità di limitare i diritti e le libertà per proteggere la salute pubblica; ma avevano anche l'obbligo positivo, per quanto riguarda l'articolo 2, di "prendere le misure necessarie alla protezione della vita delle persone nella sua giurisdizione."³

Stando così le cose, la protezione della salute pubblica non è un diritto o una libertà in concorrenza con la libertà religiosa, ma solo un limite legittimo all'esercizio della libertà religiosa.⁴ Il diritto individuale è dunque il principio protetto, e la protezione della salute pubblica un limite all'esercizio di questo principio, che deve essere giustificato dallo Stato che lo impone. Tuttavia, gli obblighi dello Stato di proteggere i diritti fondamentali non diminuiscono in tempi di pandemia, e le garanzie costituzionali non possono essere messe da parte o dimenticate, come ha ricordato la Corte Suprema degli Stati Uniti nel novembre 2020.⁵

Si può sospettare che alcuni governi, contrari alla Chiesa per motivi ideologici, abbiano approfittato di queste circostanze per rafforzare il loro potere sulla Chiesa, ridurre la celebrazione dei sacramenti e distaccare i fedeli dalla pratica religiosa, mentre i tempi di crisi sanitaria suscitano in generale di aumentare la pratica religiosa. Uno scopo così vessatorio non è ovviamente accettabile.

3. Nessuna deroga al FoRB: la gerarchia delle libertà

La libertà di manifestare la propria religione o le proprie convinzioni può essere sottoposta a "restrizioni" proporzionate, ma nessuna "deroga" generale e assoluta.

L'articolo 4 del Patto sui diritti civili e politici del 1966 proibisce qualsiasi "deroga" alla libertà di religione, anche "[i]n casi di emergenza pubblica che minacciano la vita della nazione e sono proclamati da un atto ufficiale". Come notato nel Commento generale n. 29 sull'articolo 4 (24 luglio 2001) CCPR/C/21/Rev.1/Add.11: "La deroga ad alcuni obblighi del Patto in situazioni di emergenza è chiaramente distinta dalle restrizioni o limitazioni consentite anche in tempi normali da diverse disposizioni del Patto." (§4). Il Comitato afferma inoltre che: "Concettualmente, la qualificazione di una disposizione del Patto come inderogabile non significa che nessuna limitazione o restrizione sarebbe mai giustificata." (§7). Spetta al giudice sanzionare qualsiasi deroga e valutare la proporzionalità di qualsiasi restrizione.⁶ Così, il 29 aprile 2020, la Corte Costituzionale di Karlsruhe ha condannato il divieto di culto pubblico in quanto il carattere generale del divieto non era giustificato, e quindi violava la libertà religiosa garantita dalla Costituzione Tedesca. Secondo la Corte, le restrizioni devono essere adattabili alle circostanze. Allo stesso modo, il divieto assoluto di culto collettivo è stato severamente

² *Cristian-Vasile Terheş v. Romania*, No. 49933/20, 13 April 2021, § 39. Free translation.

³ *Lopes de Sousa Fernandes [GC]*, No. [56080/13](#), § 164.

⁴ See for example article 9 § 2 Convention. See also: CEDH, *Ceylan v. Turkey*, n°23556/94, 8 July 1999, § 32 - ii.

⁵ "But even in a pandemic, the Constitution cannot be put away and forgotten". [Roman Catholic Diocese of Brooklyn v Cuomo](#), Supreme Court of the United States, 592 US (2020), 25 November 2020.

⁶ The Human Rights Committee recalls in its General Comment No. 22 (48) (art. 18)1/ CCPR/C/21/Rev.1/Add.4, 27 September 1993 that "Article 18 (3) permits restrictions on the freedom to manifest religion or belief only if limitations are prescribed by law and are necessary to protect public safety, order, health or morals, or the fundamental rights and freedoms of others." (§8)

disapprovato dal Conseil d'État francese come una "violazione grave e manifestamente illegale" della libertà religiosa.⁷

Come osservazione generale, è importante ricordare che esiste una gerarchia all'interno delle libertà e dei diritti, e la libertà di coscienza e di religione è al primo posto, insieme al diritto alla vita, o al divieto di tortura. In questo tempo di Covid, le autorità hanno spesso dimenticato questa gerarchia, trattando il culto pubblico allo stesso livello degli incontri culturali, e al di sotto delle attività commerciali.

4. Nessuna restrizione eccessiva: la proporzionalità

Il divieto di deroghe non preclude l'adozione di restrizioni "prescritte dalla legge e che sono necessarie in una società democratica nell'interesse della sicurezza pubblica, per la protezione dell'ordine pubblico, della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui" (articolo 9.2 CEDU). Secondo la Corte, "perché una misura sia considerata proporzionata e necessaria in una società democratica, non devono esistere altri mezzi per raggiungere lo stesso fine che interferiscano meno gravemente con il diritto fondamentale in questione".⁸

Nel contesto dell'epidemia Covid-19, la Corte europea non ha abbassato completamente la sua esigenza in termini di protezione dei diritti fondamentali. Così, ha convalidato una misura nazionale che limitava la libertà di movimento del richiedente, nella misura in cui il richiedente conservava numerose possibilità di uscire e poteva ancora stabilire contatti sociali.⁹ L'interferenza è stata ritenuta proporzionata dalla Corte in quanto non ha estinto completamente la capacità del ricorrente di utilizzare il suo diritto alla libertà di movimento.

4.1. Nessuna restrizione eccessiva sul suo campo di applicazione

Il principio di proporzionalità richiede che le autorità nazionali mettano in atto le misure meno restrittive possibili in termini di durata, portata geografica e scopo. Tali misure dovrebbero anche prendere in considerazione, per esempio, le differenze di situazione sanitaria tra i territori, o le dimensioni degli edifici religiosi, il luogo di culto (interno o esterno), o il rischio relativo di questa o quella particolare pratica religiosa. Spetta alle autorità nazionali dimostrare di aver tenuto conto di queste circostanze per ridurre, per quanto possibile, la violazione della libertà, considerando le conoscenze scientifiche all'epoca dei fatti.

Vale la pena ricordare la giurisprudenza in cui la Corte ha riconosciuto che, se una comunità religiosa non può avere un luogo di culto, il suo diritto a manifestare la sua religione è reso privo di significato.¹⁰

La Corte Suprema degli Stati Uniti nella sua decisione in *South Bay United Pentecostal Church contro Newsom* (2021) ha applicato questo test per accertare la proporzionalità delle misure adottate dallo Stato della California. Ha rilevato che le autorità non avevano giustificato perché non fossero state adottate misure meno restrittive per raggiungere gli stessi obiettivi; i giudici

⁷ Order of the Council of State, interim relief jury, decision n° 440366, 18 May 2020. (free translation)

⁸ *Glor v. Switzerland*, 30 April 2009, n° 13444/04, § 94.

⁹ *Terhes v. Romania*, n° 49933/20, 13 April 2021, § 43.

¹⁰ *Solidarity Association with Jehovah's Witnesses and others v. Turkey*, n° 36915/10 et 8606/13, 24 May 2016, § 90.

hanno anche fatto diverse proposte meno restrittive che avrebbero potuto essere attuate dalle autorità, tra cui l'uso di mascherine, l'uso di finestre di plexiglass.

4.2. Nessuna restrizione eccessiva della sua durata

Le restrizioni alle libertà dovrebbero anche essere prescritte per il più breve tempo possibile che dovrebbe essere specificato al momento della loro adozione; inoltre, ci dovrebbe essere l'obbligo di valutare costantemente la necessità di tali misure alla luce dell'evoluzione della situazione sanitaria e delle conoscenze scientifiche. La Corte Costituzionale Tedesca ha ricordato che "qualsiasi estensione di queste misure temporanee deve essere soggetta a una rigorosa valutazione della loro proporzionalità, tenendo conto della situazione attuale".¹¹

5. Nessuna restrizione discriminatoria

Le restrizioni all'esercizio della libertà di religione non devono discriminare, direttamente o indirettamente, tra le diverse religioni considerate, né tra le pratiche di natura religiosa o secolare. In effetti, gli Stati devono "valutare se e in quale misura le differenze tra situazioni altrimenti simili giustifichino un trattamento diverso".¹² Allo stesso modo, il Comitato per i Diritti Umani ricorda nel suo Commento Generale n. 22 che i criteri applicati alle restrizioni non possono avere l'effetto (e tanto meno lo scopo) di "discriminare" su nessuno dei motivi degli articoli 2, 4 e 26 del Patto, compresa la religione. Anche se necessario e proporzionato, "le restrizioni non possono essere imposte per scopi discriminatori o applicate in modo discriminatorio." (§8).

5.1. Nessuna differenza ingiustificata di trattamento tra le religioni

Lo Stato deve considerare le differenze nelle pratiche religiose per evitare restrizioni che possono indirettamente discriminare tra le religioni. Infatti, l'assenza di un trattamento differenziato delle persone in situazioni significativamente diverse può comportare una violazione dell'articolo 14 della CEDU.¹³ Così, nel caso dell'imposizione di una misura nazionale che può colpire la pratica religiosa, lo Stato deve considerare il contesto storico, le particolarità della religione in questione, se dogmatica, rituale, strutturale o altro.¹⁴

Per esempio, la violazione della libertà religiosa attraverso la proibizione del culto pubblico è molto maggiore per i seguaci delle religioni che aderiscono a un obbligo di culto pubblico. Di conseguenza, le restrizioni devono essere adattate il più possibile alle diverse religioni. Non tenere conto della specificità delle confessioni religiose non può risultare in una restrizione proporzionata della libertà di religione.

Diversi tribunali hanno ricordato nelle loro sentenze l'importanza della dimensione collettiva delle religioni nell'esercizio generale della libertà di religione, e della celebrazione dei sacramenti in diverse religioni che, secondo le dottrine, non sono sostituibili. In Scozia, in particolare, la Corte ha ricordato che "*la celebrazione dell'Eucaristia alla messa pubblica della*

¹¹ Federal Constitutional Court of Germany (Bundesverfassungsgericht) 1 BvQ 28/20, 10 April 2020 (free translation)

¹² *Chassagnou and others v. France* [GC], n^{os} 25088/94, 28331/95 et 28443/95, 29 April 1999, § 91.

¹³ *Thlimmenos v. Greece*, [GC] n^o 34369/97, § 44

¹⁴ *Cha'are Shalom Ve Tsedek*, [GC], *op. cit.*

*domenica è di particolare importanza. La partecipazione alla messa è vista come una parte essenziale, non opzionale, della religione cattolica".*¹⁵ De même, en mars et avril 2021, la Cour suprême du Chili a rappelé que « *La messe du dimanche serait le noyau de leur religion. Ce n'est pas par définition du requérant, mais les définitions normatives et d'autorité de ceux qui dirigent la religion et le culte qu'il professe*¹⁶ ».

Il riconoscimento di questa dimensione essenziale ha anche permesso alla corte del Distretto della Colombia di dichiarare che la possibilità di utilizzare mezzi virtuali non poteva essere considerata come una possibilità di esercizio effettivo della libertà religiosa degli individui. Così "A differenza di molte altre entità religiose, la Chiesa non offre servizi di culto virtuale". Per la Chiesa, "una riunione settimanale di culto in persona dell'intera congregazione è una convinzione religiosa per la quale non c'è sostituto."¹⁷

5.2. Nessuna differenza di trattamento a seconda che l'attività sia religiosa o secolare.

Lo Stato non deve trattare le attività religiose in modo più restrittivo delle attività secolari che sono simili dal punto di vista sanitario. Così, non può imporre restrizioni più severe ad un incontro tenuto in un luogo di culto che in un luogo secolare. Allo stesso modo, non può, per esempio, proibire l'istruzione religiosa nelle scuole o nelle parrocchie, pur mantenendo la possibilità di istruzione in materie secolari. Allo stesso modo, non può vietare la celebrazione del culto all'aperto, mentre autorizza lo svolgimento di manifestazioni pubbliche all'aperto, come hanno fatto talvolta le autorità francesi.

Tali differenze di trattamento non possono essere giustificate da un giudizio di valore delle autorità pubbliche sull'"utilità" delle credenze e sulla "necessità" delle pratiche religiose, o sul loro carattere "essenziale" rispetto alle attività secolari. Questa incompetenza dovrebbe quindi proibire alle autorità di autorizzare l'apertura di negozi, tenendo chiusi i luoghi di culto con la motivazione (implicita o esplicita) che la pratica della religione è meno utile, meno vitale, di quella del commercio.

L'evidente differenza di trattamento tra attività religiose e secolari, e in particolare l'imposizione di misure meno rigorose alle attività secolari, è stata regolarmente osservata. Per esempio, in Francia, la constatazione di un regime meno restrittivo per le attività secolari che ricevono il pubblico rispetto alle attività religiose ha motivato la decisione del Consiglio di Stato che conferma l'urgenza di modificare le norme di deroga applicabili (29 novembre 2020). La Corte Suprema degli Stati Uniti ha anche considerato la palese differenza di trattamento tra attività religiose e secolari e ha osservato che questa differenza di trattamento non era giustificata perché il rischio di contaminazione non era più elevato in un luogo di culto che in altre attività.¹⁸ In un'altra decisione, ha ricordato che il Primo Emendamento esige un trattamento almeno comparabile tra le attività religiose e secolari.¹⁹

¹⁵ Philip & Ors for Judicial Review of the closure of places of worship in Scotland, (2021)

¹⁶ (traduction libre) Voir : Javiera Corvalán, Jorge Precht, "La Corte Suprema y la libertad religiosa. Comentario de la sentencia de la Tercera Sala C.S, 01/04/2021, rol N°21.963-2021", diarioconstitucional.cl, 3 mai 2021.

¹⁷United States District Court for the District of Columbia *Capitol Hill Baptist Church v Muriel Bowser*, in Her Official Capacity as Mayor of the District of Columbia (CaseNo20-cv-02710 (TNM)) on 9 October 2020.

¹⁸ Supreme Court of the United States *South Bay United Pentecostal Church v Newsom* (2021),

¹⁹ Supreme Court of the United States, *Roman Catholic Diocese of Brooklyn v Cuomo*, 592US ____ (2020), 25 November 2020, Concurring opinion of Justice Gorsuch.

6. Nessuna restrizione arbitraria

Lo Stato non è competente a giudicare quanto sia essenziale la natura di una particolare pratica religiosa, né è competente a regolare unilateralmente tali pratiche religiose in dettaglio. Infatti, "il dovere di neutralità e imparzialità dello Stato è incompatibile con qualsiasi potere di apprezzamento da parte sua sulla legittimità delle credenze religiose o sui modi in cui sono espresse."²⁰ Il risultato è che lo Stato ha il dovere di organizzare con neutralità e imparzialità "l'esercizio delle varie religioni, culti e credenze".²¹

Così, la scelta dello Stato di autorizzare i funerali religiosi escludendo tutte le altre pratiche religiose non è neutrale e può essere percepita come arbitraria se si considera il fatto che per i cristiani il culto domenicale è un obbligo religioso, cosa che non è il caso della partecipazione a un funerale, che non è un sacramento. Questo principio è stato ribadito dalla Corte distrettuale della Colombia, che ha ribadito con fermezza che non spetta alle autorità "dire che le convinzioni religiose [della Chiesa]" sulla necessità di riunirsi come un unico corpo corporale "sono sbagliate o inconsistenti."²²

Decidendo di permettere certe pratiche religiose piuttosto che altre, le autorità pubbliche escono dal loro ruolo. Esulano anche dal loro ruolo quando pretendono di prescrivere come le pratiche religiose come il rito della comunione, o il canto, debbano essere condotte, o impongono, come è stato talvolta il caso in Francia, che la messa sia celebrata a porte chiuse. A Strasburgo, la Prefettura del dipartimento del Bas-Rhin ha addirittura proibito di pregare "in ginocchio" o anche "in silenzio"²³ durante le proteste contro la proibizione della messa.

Anche la decisione di alcuni governi di permettere un numero fisso di fedeli nei luoghi di culto, indipendentemente dalle loro dimensioni - come è avvenuto in Francia - è arbitraria.

7. Il rispetto dell'autonomia delle comunità religiose

Tali decisioni arbitrarie spesso violano l'autonomia delle comunità religiose. L'autonomia delle comunità religiose è ampiamente riconosciuta dalla legislazione internazionale e dalla giurisprudenza della Corte Europea. Essa deriva dalla dimensione collettiva della libertà religiosa e dall'incompetenza dello Stato in materia di religione. Questo principio è stato ricordato dalla Grande Camera nei casi *Sindicatul Păstorul c. Romania*,²⁴ *Fernández-Martínez c. Spagna*,²⁵ e *Károly Nagy c. Ungheria*.²⁶ Da questo principio deriva una serie di "diritti istituzionali",²⁷ tra cui la libertà per le

²⁰ For example: *Manoussakis et autres c. Grèce*, n° 18748/91, § 47 ; *Bayatyan v. Armenia* [GC], n° 23459/03, § 120.

²¹ *S.A.S. v. France* [GC], n° 43835/11, 1 July 2014, § 127.

²² *UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE DISTRICT OF COLUMBIA Capitol Hill Baptist Church v Muriel Bowser*, in Her Official Capacity as Mayor of the District of Columbia (CaseNo20-cv-02710 (TNM)) on 9 October 2020, page 11.

²³ Valeurs actuelles, *Interdiction de prier, "même en silence"*, 16 novembre 2020. <https://www.valeursactuelles.com/societe/interdiction-de-prier-meme-en-silence-cest-un-devoir-de-resister-a-des-ordres-autant-absurdes-que-illegaux/>

²⁴ *Sindicatul Păstorul v. Romania* [GC], n° 56030/07, 12 June 2014.

²⁵ *Fernández-Martínez v. Spain* [GC], n° 56030/07, 12 June 2014.

²⁶ *Károly Nagy v. Hungary* [GC], n° 56665/09, 14 September 2017.

²⁷ See the closing Document from Vienna Conference, 19 January 1989, § 16.4. Quoted in Jean-Pierre Schoupe, p. 122

religiose di amministrarsi secondo la loro dottrina. Senza il rispetto dell'autonomia delle comunità religiose, gli Stati intervengono nell'area religiosa, non sono più neutrali né imparziali.

La Corte europea "ricorda che le comunità religiose esistono tradizionalmente e universalmente sotto forma di strutture organizzate. ... Quando l'organizzazione della comunità religiosa è in questione, l'articolo 9 della Convenzione deve essere interpretato alla luce dell'articolo 11, che salvaguarda la vita associativa contro le interferenze ingiustificate dello Stato".²⁸ Infatti, il funzionamento organizzativo delle Chiese, la loro struttura ecclesiale è parte integrante della loro dottrina. L'interferenza dello Stato con il libero funzionamento istituzionale della Chiesa è un'interferenza con la religione stessa, e di conseguenza con le libertà garantite dagli articoli 9 e 11 della Convenzione.²⁹

La Corte ha spesso sottolineato che "il diritto dei credenti alla libertà di religione comprende l'aspettativa che la comunità possa funzionare pacificamente, libera da interventi arbitrari dello Stato. (...) Se la vita organizzativa della comunità non fosse protetta dall'articolo 9 della Convenzione, tutti gli altri aspetti della libertà di religione dell'individuo diventerebbero vulnerabili".³⁰ La Corte ha costantemente applicato questo principio.³¹ Così, il principio di autonomia vieta alle autorità civili di prendere decisioni interne alla vita delle chiese. *A fortiori*, il modo di celebrare i riti è di competenza esclusiva delle organizzazioni religiose.

Deriva dall'autonomia delle comunità religiose che esse sole sono competenti a determinare le modalità di esercizio della loro religione. Di conseguenza, le autorità pubbliche non possono imporre cambiamenti alla pratica delle religioni "dall'esterno", ma devono consultare i capi delle religioni per adottare le misure più adatte alle circostanze.

8. La necessità di cooperazione tra le autorità religiose e civili

Per evitare tali restrizioni arbitrarie e violazioni dell'autonomia delle comunità religiose, le autorità pubbliche dovrebbero, per quanto possibile, consultare e cooperare con le comunità religiose interessate.

Sembra, leggendo i rapporti nazionali, che tali consultazioni e cooperazione siano state il più delle volte spontanee.

In alcuni altri paesi, ci sono state discussioni regolari tra le autorità religiose e civili, seguite da decisioni prese o dalle autorità civili o da quelle religiose, come in Austria, in Bosnia Herzegovina, in Croazia o nel Regno Unito con la costituzione di un « Task group »³². In Portogallo, nel gennaio 2021, la Conferenza Episcopale ha deciso di sua iniziativa di sospendere

²⁸ Hasan and Chaush v. Bulgaria, [GC], [30985/96](#), §§ 62; see also *Kohn v. Germany* (déc.), n° 47021/99, 23 March 2000, et *Dudová and Duda v. the Czech Republic* (dec.), n° 40224/98, 30 January 2001.

²⁹ *Holy Synod of the Bulgarian orthodox Church (metropolitane Innocent) and others v. Bulgarie*, n° 412/03 et 35677/04, § 103, 22 January 2009.

³⁰ *CEDH*, 26 oct. 2000, *Hassan and Tchaouch v. Bulgaria*, *op. cit.*, § 62, see also notably *Serif v. Greece*, n° 38178/97, § 53, *CEDH* 1999-IX, *Metropolitan Church of Bessarabia and others v. Moldova*, above.

³¹ Except for the section judgment in *Sindicatul*, which caused it to go back before the Grand Chamber.

³² The government created a Task Group to bring together the leaders of the major churches and other faiths to assist in giving advice in relation to restrictions on religious practice, but also the efforts of religious organisations

i servizi di culto, dopo essere stata costretta a farlo nel 2020. In Ungheria, la Chiesa ha adottato un proprio regolamento³³. Al contrario, le restrizioni sono state imposte unilateralmente dalle autorità civili in Belgio, Francia o Grecia. In Francia, il giudice ha ordinato alle autorità civili di intraprendere consultazioni con i rappresentanti religiosi³⁴.

Tale cooperazione è l'atteggiamento più basilare e necessario per evitare violazioni arbitrarie dei diritti e della libertà della Chiesa e dei fedeli.

Conclusioni

Insisterò su alcuni punti chiave come conclusione.

Se la Chiesa vuole essere credibile, deve sviluppare una propria competenza scientifica e medica - altrimenti la Chiesa non può pretendere una ragionevole autonomia. La Chiesa non può fare affidamento solo sulle informazioni fornite dalle autorità civili.

È importante ricordare che la protezione della vita e della salute non è il valore ultimo.

La Chiesa è un baluardo di libertà nel contesto dell'eccessivo rafforzamento del potere civile; la Chiesa dovrebbe assumere il suo ruolo di contropotere di fronte alle eccessive restrizioni della libertà.

È di fondamentale importanza stabilire una corretta cooperazione con le autorità civili, così come può essere necessario e vantaggioso intraprendere azioni legali in giustizia contro le loro decisioni quando sono chiaramente arbitrarie, sproporzionate o discriminatorie.

Per quanto riguarda la vaccinazione obbligatoria, è di primaria importanza stabilire un chiaro limite al potere dello Stato sul corpo delle persone. La vaccinazione obbligatoria viola i due diritti più fondamentali dell'etica medica: il diritto al rispetto dell'integrità fisica e il suo corollario, il diritto al rispetto del consenso informato e libero prima di qualsiasi intervento medico sulle persone. La questione del rispetto dell'integrità fisica e morale delle persone di fronte agli usi invasivi delle biotecnologie è appena iniziata. Anche in questo caso, le persone guardano alla Chiesa per una guida e una protezione.

In questo tempo di crisi e di paura, la cosa più importante è che i fedeli non si sentano abbandonati, ma che trovino nella Chiesa la barca sicura per attraversare la tempesta.

in supporting society in a time of emergency. This proved useful and effective, and the high-level contacts have continued, often branching out into wider issues.

³³ It was left to the decision of religious communities to adopt measures – measures that were expected to follow the general policy. During the spring lockdown religious communities decided to suspend all their public worship services at churches. Catholic churches remained open only for individual prayer. According to the rules of the state of danger all public events were forbidden, including cultural events”, however “worship services of religious communities were held upon the decision of religious communities.

³⁴ Par ordonnance de référé du 7 novembre 2020, le juge rejette la requête mais oblige les cultes et les pouvoirs publics à une concertation devant intervenir au plus tard le 16 novembre 2020,